



# AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

UOC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IN DATA 17/11/2016

Prot. n. DET-1202-2016

Progressivo n. 1186

**OGGETTO:** Farmacia Manfrini, Piazza Roma n. 41, Buttapietra (VR). Autorizzazione ex art. 112-quater, comma 3, D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.: vendita on line.

Il sottoscritto Direttore della U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale, Dott. Luigi Mezzalana

- *VISTO il Decreto Legislativo n. 219/2006 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 112-quater concernente la vendita on line da parte di farmacie ed esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*
- *VISTO, in particolare, il comma 3 del citato articolo 112-quater che, tra l'altro, subordina la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza prescrizione medica al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità;*
- *VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 6 luglio 1999 "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano ." (e successiva circolare n. 2 del 13.1.2000 recante "Informazioni sulla temperatura di conservazione dei prodotti medicinali ") che in particolare prevede specifici obblighi e responsabilità in capo al fornitore circa le modalità di erogazione/trasporto dei medicinali;*
- *VISTO il Decreto del Direttore Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute 6 luglio 2015 concernente la predisposizione del logo identificativo nazionale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 112-quater del D.Lgs. n. 219/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 19 del 25.1.2016;*
- *VISTA la delibera di Giunta regionale 16 febbraio 2016, n. 157 ad oggetto: Art. 112-quater, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i.: vendita on line di medicinali uso umano senza obbligo di prescrizione medica." che stabilisce che i Soggetti titolati al rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line di medicinali per uso umano senza obbligo di prescrizione medica siano le Aziende ULSS del territorio regionale;*
- *VISTA la domanda del Dott. Giuseppe Manfrini, inoltrata dalla società "Farmacia Manfrini s.n.c. del Dott. Giuseppe Manfrini e della Dott.ssa Monica Manfrini", pervenuta in data 08.11.2016, acquisita al protocollo aziendale n. 88518 del 10.11.2016, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell'art. 112-quater, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., presso la Farmacia Manfrini, sita a Buttapietra (VR) in Piazza Roma n. 41;*
- *DATO ATTO che, fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs. n. 70/2003, di attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il sito web per la vendita di medicinali deve contenere, ai sensi dell'art. 112-quater, comma 5, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., almeno: a) i recapiti dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 112-quater; b) un collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della Salute di cui al comma 7 del*



medesimo articolo 112-quater; c) il logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo 112-quater;  
- DATO ATTO, altresì, che il Ministero della Salute è l'autorità competente ad emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i., da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano;  
- ACCERTATO che il richiedente l'autorizzazione esercita l'attività di vendita al dettaglio di medicinali presso il sito logistico in oggetto in qualità di direttore responsabile della "Farmacia Manfrini", giusta determinazione dirigenziale di questa U.O.C. n. 33 del 10.01.2008;  
- DATO ATTO che l'attività di cui trattasi non potrà essere avviata prima dell'iscrizione della farmacia in oggetto nell'elenco di cui all'art. 112-quater, comma 7, lettera c), D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. e del rilascio da parte del Ministero della Salute del logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo, da apporre su ciascuna pagina del sito web destinata alla vendita on line, contenente il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente nell'elenco stesso;

### DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 112-quater, comma 3, D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i., la società "Farmacia Manfrini s.n.c. del Dott. Giuseppe Manfrini e della Dott.ssa Monica Manfrini" - Sede legale: Piazza Roma n. 41, Buttapietra (VR) - C.F./Partita IVA: 03729010235 - CCIAA di Verona - alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica:

- presso il seguente sito logistico:

"Farmacia Manfrini",

sita in Buttapietra (VR), Piazza Roma n. 41,

indirizzo PEC: 05329@pec.federfarma.it,

C.F./Partita IVA: 03729010235,

Codice Univoco assegnato dal Ministero della Salute n. 5329

- attraverso:

il sito web <http://www.farmaciamanfrini.it>

dati del registrante del dominio: Farmacia Manfrini, Piazza Roma n. 41, Buttapietra (VR);

dati del contatto amministrativo del dominio: Facile Aiuto srl di Luca Defanti, Via Cà Nova Zampieri 4E, San Giovanni Lupatoto (VR);

dando atto che la data di inizio attività comunicata dal richiedente è il 23.12.2016;

2) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta di cui al punto 1 per la successiva allegazione alla istanza da inoltrare al Ministero della Salute;

3) è onere del titolare della presente autorizzazione:

- attivare le procedure predisposte dal Ministero della Salute ai fini dell'avvio dell'attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali come indicato in premessa;

- adempiere agli oneri di comunicazione di cui all'art. 112-quater, comma 4, D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i., pena la decadenza dell'autorizzazione;

- ottemperare agli obblighi di cui alle vigenti Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione;

4) la vendita di cui al punto 1 non può iniziare prima dell'apposizione, sulle pagine web dedicate all'attività stessa, del logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della Salute, comprensivo del collegamento ipertestuale alla corrispondente voce nell'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico di medicinali, pubblicato sul sito web del Ministero.

IL DIRIGENTE

Dott. Luigi Mezzalana

